



CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.LGS. 15.11.1993 N° 507 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 28.12.1993 N° 566)

(Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 484 del 22.06.1994
Aggiornato con Deliberazione di CC n.32-28.02.2001, CC n.24-28.03.2007, CC n.98-29/11/2007)

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Ambito di applicazione
- 3 Classificazione del Comune
- 4 Tariffe
- 5 Aumento stagionale
- 6 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- 7 Funzionario responsabile
- 8 Forme di gestione del servizio

TITOLO II ATTO CONCESSORIO

- 9 Presupposto dell'imposta
- 10 Soggetto passivo
- 11 Modalità di applicazione dell'imposta
- 12 Applicazione maggiorazioni e riduzioni
- 13 Pubblicità luminosa e illuminata
- 14 Dichiarazione d'imposta
- 15 Pagamento dell'imposta
- 16 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
- 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- 18 Procedura coattiva
- 19 Rimborsi
- 20 Contenzioso
- 21 Tariffe dell'imposta sulla pubblicità
- 22 Riduzioni d'imposta
- 23 Esenzioni dall'imposta

TITOLO III AFFISSIONI

24	Servizio delle pubbliche affissioni
25	Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe
26	Riduzione del diritto
27	Esenzioni dal diritto
28	Modalità per le pubbliche affissioni
29	Affissioni urgenti, festive e notturne
30	Procedimento esecutivo, rimborsi e contenzioso

TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

31	Sanzioni tributarie
32	Interessi
33	Sanzioni amministrative

TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

34	Disciplina per realizzazione del Piano generale degli impianti
35	Richiesta di autorizzazione
36	Rilascio dell'autorizzazione su domanda
37	Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
38	Limitazioni e divieti
39	Impianti destinati alle pubbliche affissioni
40	Altre disposizioni in materia di impianti affissioni
41	Assegnazione di spazi per le affissioni dirette
42	Norme finali
43	Norme transitorie

Allegato A	Pubblicità ordinaria
Allegato B	Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Allegato C	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e protezioni
Allegato D	Pubblicità varia
Allegato E	Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune, nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 Classificazione del Comune

Il Comune di Omegna appartiene alla IV classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1991 di n. 15.543 abitanti. Di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Qualora le tariffe non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 Aumento stagionale

Sussistendo le condizioni di cui all'articolo 3, punto 6, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, sulla pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14 commi 2,3,4 e 5 e dell'articolo 15 del citato D. lgs. nonché sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, viene applicata una maggiorazione del cinquanta per cento per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre compresi, come disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 125 del 22 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 6 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definiti al titolo V del presente regolamento relativo ai criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- mezzi destinati alla pubblicità esterna ordinaria;
- mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche, vengono determinate le seguenti tipologie e quantità massime degli impianti pubblicitari:

a) Impianti pubblici: n. 742 spazi (formato standard cm. 70 x 100) di cui:

a1) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica n. 148 spazi.

a2) destinati ad affissioni di natura commerciale n. 504 spazi

a3) destinati ad affissioni mortuarie n. 90 spazi.

b) Altri impianti per affissioni da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette: n. 3 spazi grande formato da cm. 600 x 300.

Art. 7 Funzionario responsabile

La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile appositamente designato. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

Art. 8 Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. Lgs 507/1993 e successive modifiche.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 Presupposto dell'imposta

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10 Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 Applicazione maggiorazioni e riduzioni

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 Pubblicità luminosa e illuminata

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso fonte di luce.
Per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 Dichiarazione d'imposta

I soggetti passivi di cui all'articolo 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 11, 12 e 13, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento superiore all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.

Art. 16 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. In caso di dichiarazione incompleta o infedele o di parziale o ritardato versamento il competente servizio provvede a emettere avviso di accertamento in rettifica. In caso di omessa dichiarazione o di omesso versamento, il competente servizio emette accertamento d'ufficio.
2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente devono essere notificati a contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie”.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 18 Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/1/1988, n. 43 e successive modifiche. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Art. 19 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente..

Art. 20 Contenzioso

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato decreto Legislativo n. 546.

Art. 21 Tariffe dell'imposta sulla pubblicità

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità decorrenti dal 1 gennaio 1994 sono state approvate con deliberazione del Commissario straordinario n. 95 in data 9 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge, a norma dell'articolo 36, comma 2°, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e sono allegate in calce al presente regolamento.

Art. 22 Riduzioni d'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportivi, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 23 Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività dagli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione si è obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 24 Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al titolo V del presente regolamento relativo ai criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Art. 25 Diritto sulle pubbliche affissioni – tariffe

Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni decorrenti dal 1 gennaio 1994, sono state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 09.02.1994 esecutiva ai sensi di legge, a norma dell'articolo 36, comma 2° del D. Lgs. N. 507/1993 e successive modifiche e sono allegate in calce al presente regolamento.

Art. 26 Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio di enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 27 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 28 Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono comparire le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente;
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. A decorrere dal 1.1.2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria

Art. 29 Affissioni urgenti, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione: tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28 del D.Lgs 507/1993 e successive modifiche essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 30 Procedimento esecutivo, rimborsi e contenzioso

Per il procedimento esecutivo, per i rimborsi e per il contenzioso si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 31 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, ovveo alla metà se il pagamento viene fatto entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 32 Interessi

Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi calcolati nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente

Art. 33 Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia,

nonché delle imposte e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche.

TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 34

Il presente titolo disciplina i criteri per la realizzazione del Piano generale degli impianti del Comune di Omegna da redigersi entro il 30 giugno 1995, in armonia con le prescrizioni del titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, così come modificato dal Decreto Legislativo 10.09.1993 n. 360 ed in particolare dall'articolo 23 e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

La regolamentazione dell'installazione degli impianti dovrà essere differenziata per ambiti omogenei del territorio comunale, quali:

1. Nuclei di antica formazione e centri storici come delimitati dal Piano Regolatore Generale vigente;
2. Zone di pregio ambientale, come delimitate dalla L. 1497/39 e L. 431/85;
3. Zone periferiche, non comprese dalle due precedenti delimitazioni.

Nei nuclei di antica formazione e centri storici, non potranno trovare collocazione cartelli o impianti per manifesti di grandi dimensioni; la misura massima consentita è fissata in cm. 200 x 140, non potranno altresì essere collocati striscioni o stendardi ad eccezione di quelli installati su iniziativa dell'Amministrazione comunale.

Il posizionamento delle insegne dovrà essere effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

- L'installazione di insegne commerciali, di tipo opaco, eventualmente illuminate, potrà essere di norma, ammessa unicamente nella luce di vetrina o di porta di ingresso, fatta comunque salva la preesistenza, il ripristino o la riproposizione di insegne o iscrizioni pubblicitarie originarie;
- Nel caso di irrealizzabilità delle prescrizioni di cui sopra, saranno ammesse soluzioni alternative sul muro di facciata o al di sopra delle luci di vetrina, purchè non vengano a coprire modanature o decorazioni;

- Dovranno essere in genere evitate insegne continue sovrastanti più vetrine, fatta salva la preesistenza;
- Nella definizione della tipologia, dimensione e collocazione dell'insegna, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di quelle esistenti nelle vicinanze e sul medesimo fronte strada al fine di evitare disordine percettivo;
- Le segnalazioni di eventuali servizi a contenuto e valenza pubblica (fatti salvi i simboli del servizio di sicurezza e soccorso) dovranno essere integrati nell'insegna.

Per le zone di pregio ambientale valgono le stesse prescrizioni di cui al punto precedente in merito alla dimensione dei cartelloni e manifesti, mentre, nel posizionamento delle insegne, si dovrà avere riguardo per il contesto ambientale in cui si inseriscono, con particolare riferimento all'omogeneità delle caratteristiche delle varie forme pubblicitarie.

Nelle zone periferiche le varie tipologie di impianti pubblicitari sono ammesse nei limiti e secondo le prescrizioni del Codice della Strada, fatta salva, in ogni caso, l'esigenza di armonizzare le dimensioni e le caratteristiche degli impianti nel contesto in cui trovano collocazione.

In tutto il territorio comunale la posa di striscioni, locandine e stendardi è consentita solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni o spettacoli. Limitatamente alle zone periferiche è consentita l'apposizione di nomi o marchi di eventuali sponsor, che comunque non dovranno occupare una superficie superiore al 10 per cento di ogni singolo mezzo pubblicitario.

I cartelli pubblicitari sorretti da strutture apposite infisse al suolo non potranno essere posati ad una distanza inferiore ad un metro dal limite della carreggiata.

I cartelli o altri mezzi pubblicitari, posti in aderenza a fabbricati, non devono occupare una superficie superiore al 10 per cento di quella del fronte della costruzione interessata dall'intervento.

Nelle more dell'adozione del piano generale degli impianti è ammessa l'installazione di nuovi impianti pubblicitari secondo i criteri e le prescrizioni di massima di cui al presente articolo e nel rispetto delle disposizioni di legge specifiche in materia e di quelle contenute nei vigenti regolamenti comunali.

La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 35 Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari, deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a. L'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente (se persona fisica); della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
- b. Un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.
- c. La descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario.
- d. La documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazie e aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 36 Rilascio dell'autorizzazione su domanda

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico comunale; all'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai responsabili del procedimento.

Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sulla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impianto l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo e, in assenza di specifica previsione regolamentare, nel termine di 30 giorni; in caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame della Commissione edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione.

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione dell'impianto; conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

L'autorizzazione viene sempre accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del soggetto autorizzato all'installazione del mezzo pubblicitario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'installazione medesima.

Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata e potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento che deve essere comunque sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art. 37 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

Il Comune dispone mediante ordinanza del Sindaco la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni

del territorio comunale, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene previsto, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con l'invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso e il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora la vendita non sia possibile per mancanza di acquirenti, lo stesso ufficio provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni .

Art. 38 Limitazioni e divieti

L'effettuazione di pubblicità fonica può essere effettuata previo pagamento della relativa tassa, nel rispetto della normativa vigente e, per quanto concerne il Centro Abitato, delle prescrizioni del presente Regolamento. Copia del presente articolo verrà consegnata all'interessato all'atto del pagamento della tassa.

Non è consentita pubblicità fonica nei giorni festivi e al di fuori delle fasce orarie che vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Non potrà essere effettuata pubblicità fonica nella zona ospedaliera e nei pressi degli istituti scolastici durante le ore di lezione.

I veicoli impegnati nell'attività pubblicitaria dovranno essere costantemente in movimento; durante eventuali soste forzate la trasmissione dei messaggi dovrà essere interrotta.

Per ciascuna via non potranno essere effettuati più di due passaggi ogni ora.

E' vietata la pubblicità commerciale effettuata in area pubblica mediante distribuzione, lancio o apposizione sul parabrezza delle autovetture di volantini o altri oggetti aventi la medesima finalità.

Alle violazioni di cui al precedente comma consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 1.000.000.

Art. 39 Impianti destinati alle pubbliche affissioni

Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e del Titolo III del presente Regolamento.

La superficie degli impianti pubblici da adibire alle pubbliche affissioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 507/1993 è stabilito in mq. 771,40. Al riguardo si dà atto che tale superficie è superiore alla minima prevista (mq. 12 per mille abitanti) per il Comune di Omegna in relazione alla popolazione residente al 20.11.2007, pari a n. 16.056 abitanti. In ogni caso il Comune si riserva il diritto di utilizzare steccati, impalcature, ponteggi e simili ai fini dell'affissione pubblica senza oneri nei confronti dei proprietari e/o concessionari.

Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'articolo 47 del DPR 16.12.11992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti sono ripartiti secondo la classificazione di cui ai successivi commi.

TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali
cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200
- orizzontali
cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140.

TABELLE BIFACCIALI, costituite da tabelle del tipo di cui al comma 3, supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- tabelle verticali
cm. 100 x 70, 100 x 140, 140 x 200
- tabelle orizzontali
cm. 100 x 70, 140 x 200, 200 x 140

IMPIANTI GRANDI FORMATI, impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale, possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600 x 300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizioni bifacciale.

La superficie complessiva degli impianti è quella indicata al comma 2 ed è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE.

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al venti per cento della superficie complessiva di cui al predetto precedente comma 2 del presente articolo.

IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI

Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi e ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al dodici per cento della superficie complessiva di cui al comma 2 predetto.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al sessantotto per cento della superficie complessiva.

Per quanto concerne gli impianti in essere vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate all'entrata in vigore del presente Regolamento. Con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 6, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentita la Commissione edilizia e l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 40 Altre disposizioni in materia di impianti e affissioni

La Giunta Comunale, su proposta del competente ufficio, sentita la Commissione edilizia, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze di servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio, lo stesso piano si intende prorogato di un ulteriore triennio.

L' eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un'adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate ragioni del servizio.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione edilizia, adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 41 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

Ai sensi dell' articolo 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche, verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata in trenta per cento della minima superficie prevista dall'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed è pari a mq. 54.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 39, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli articoli 36 e seguenti del presente Regolamento.

Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche se gli impianti sono collocati sul suolo pubblico, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche .

Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale al n. 195 in data 29.12.1972 e successive modifiche.

Art. 43 Norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicate queste ultime, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate – Sezione staccata – del Ministero delle

Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso DPR 26.10.1972 n. 639.

In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a lire 300.000 a norma dell'articolo 67, comma 7 del D.Lgs. 30.08.1993 n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29.10.1993 n. 427.

Il presente Regolamento:

- è stato approvato con deliberazione n. 484 in data 22 giugno 1994 adottata dal Commissario Straordinario, divenuta esecutiva il 01 agosto 1994.
- Ad esso sono allegate le relative tariffe, già approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 in data 09 febbraio 1994, divenuta esecutiva dal 07 marzo 1994.
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (dal 12 luglio 1994 al 26 luglio 1994) e inviato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data 15 luglio 1994.

Allegato A

A - PUBBLICITA' ORDINARIA

SUPERFICIE	FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI		ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA	OPACA	LUMINOSA
MQ. 1	1,611	3,222	3,222	6,444	4,833	9,667	16,112	32,224
DA MQ. 1,5 A 5,5	2,014	4,028	4,028	8,056	6,042	12,084	20,140	40,261
DA MQ. 5,5 A 8,5	3,021	5,035	6,042	10,070	9,063	15,105	30,210	50,360
> A MQ. 8,5	4,028	6,042	8,056	12,084	12,084	18,126	40,281	60,421

B – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nelle seguenti misure:

COLLOCAZIONE	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
Int./est. Mq. 1	16,112	32,224
Int./est. Da mq. 1,5 a mq. 5,5	20,140	40,281
Esterna da mq. 5,5 a mq. 8,5	30,210	50,350
Esterna superiore a mq. 8,5	40,281	60,421

- per la pubblicità effettuata per proprio conto su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto l'imposta, dovuta per anno solare, è la seguente:
 - a. per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg. € 111,553
 - b. per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg. € 74,368
 - c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie € 37,183

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle lettere a), b) e c) è raddoppiata.

C – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

- a) PER CONTO TERZI (per mq. di superficie)

	FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
SINO AD 1 MQ.	4,957		9,915		14,873		49,579	
> 1 MQ.	6,197		12,394		18,592		61,974	

- b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie)

	FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
SINO AD 1 MQ.	2,478		4,957		7,436		24,789	
> 1 MQ.	3,098		6,197		9,296		30,987	

D – PUBBLICITA’ VARIA

- a) per la pubblicità effettuata con striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione € 20,140
- b) per la pubblicità effettuata con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati € 92,961
- c) per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione € 46,480
- d) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e della quantità di materiale distribuito € 3,873
- e) per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione € 11,619
- f) per la pubblicità effettuata con proiezioni di diapositive, luminose o cinematografiche, per periodi superiori a 30 giorni € 3,873 oltre € 1,936.

E – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi sottoindicati è la seguente:

- per i primi dieci giorni € 1,704
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione € 0,5113

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Diritti di urgenza € 38,732

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Le maggiorazioni del diritto sono quelle indicate ai commi 3,4,5 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 507/1993, le riduzioni e le esenzioni sono quelle indicate rispettivamente agli articoli 20 e 21.

Qualora la pubblicità prevista agli artt. 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.